

Giarre 6 aprile 2021

CIRCOLARE:

Adempimenti amministrativi. – Rendiconto/Bilancio 2020

Con la legge di conversione del decreto mille proroghe Legge 26 febbraio n. 21, sono state prorogate al 29 giugno c.a., tutte le assemblee per l'approvazione del rendiconto delle A.S.D. e dei bilanci delle S.S.D. chiusi al 2020 – (articolo 106 cura Italia).

E' stata anche confermata la possibilità di svolgere le Assemblee, in deroga alle diverse disposizioni statutarie, con l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

DL 17.3.2020 n. 18 (G.U. 17.3.2020 n. 70)

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 106 - Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti ⁽¹⁾ ⁽²⁾

- 1.** In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria e' convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio ⁽³⁾.
[...] ⁽⁴⁾
- 2.** Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici **possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni**

statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;

le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, del codice civile ⁽⁵⁾ senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. ⁽⁶⁾

- 3.** Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
- 4.** Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.
- 5.** Il comma 4 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.
- 6.** Le banche popolari, e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga all'articolo 150-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, all'art.

135-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all'articolo 2539, primo comma, del codice civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le medesime banche, società e mutue ⁽⁷⁾ possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Non si applica l'articolo 135-undecies, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il termine per il conferimento della delega di cui all'art. 135-undecies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021. ⁽⁸⁾

8. Per le società a controllo pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ha luogo nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8 Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle bis. associazioni e alle fondazioni [...] ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾

Note:

(1) Rubrica sostituita, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 24.4.2020 n. 27, pubblicata in G.U. 29.4.2020 n. 110, S.O. n. 16.

Testo precedente: "Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società".

(2) I termini di cui al presente comma sono prorogati al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 3, DL 30.7.2020 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 25.9.2020 n. 124, come da ultimo modificato dal DL 7.10.2020 n. 125, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.11.2020 n. 159.

(3) Le parole "e" convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro

centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio" sono state sostituite alle precedenti "e' convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio" dall'art. 3, comma 6, lett. a), DL 31.12.2020 n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.2.2021 n. 21.

(4) Periodo soppresso dall'art. 3, comma 6, lett. a), DL 31.12.2020 n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.2.2021 n. 21.

Testo precedente: "E' facolta' delle societa' cooperative che applicano l'articolo 2540 del codice civile di convocare l'assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020."

In precedenza, il periodo era stato inserito dall'art. 7, comma 2-bis, DL 8.4.2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 5.6.2020 n. 40.

(5) Le parole "del codice civile" sono state sostituite alle precedenti "codice civile", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 24.4.2020 n. 27, pubblicata in G.U. 29.4.2020 n. 110, S.O. n. 16.

(6) Periodo rettificato con comunicato pubblicato in G.U. 18.3.2020 n. 71.

(7) Le parole "Le medesime banche, societa' e mutue" sono state sostituite alle precedenti "Le medesime società", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 24.4.2020 n. 27, pubblicata in G.U. 29.4.2020 n. 110, S.O. n. 16.

(8) Periodo sostituito dall'art. 3, comma 6, lett. b), DL 31.12.2020 n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.2.2021 n. 21.

Testo precedente: "Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale e' in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza dell'epidemia da COVID-19."

(9) Le parole "diverse dagli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117" sono state soppresse dall'art. 8, comma 4, DL 1.4.2021 n. 44, da convertire entro il 31.5.2021.

(10) Comma inserito, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 24.4.2020 n. 27, pubblicata in G.U. 29.4.2020 n. 110, S.O. n. 16.

--